

**Messaggio  
concernente la modificazione della legge sull'ordinamento  
dei funzionari federali e degli statuti della Cassa federale  
d'assicurazione**

del 9 marzo 1981

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci preghiamo presentarvi con il presente messaggio i disegni concernenti la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti della Cassa federale d'assicurazione, proponendovene l'adozione.

Inoltre, vi preghiamo di togliere di ruolo i postulati seguenti:

1976 P 11971 Personale federale. Aumento del salario reale  
(N 11.3.76, Müller-Berna)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 marzo 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler  
Il cancelliere della Confederazione, Huber

---

## Compendio

*L'ultimo miglioramento della retribuzione, espressa in termini reali, del personale federale è avvenuto nel 1973 e, da allora, vi è stato solo l'adeguamento al rincaro. Tuttavia, l'evoluzione dei salari corrisposti nell'economia privata, le difficoltà riscontrate dai servizi federali nel reclutamento del personale, nonché l'aumento del numero degli agenti che lasciano i servizi federali evidenziano un calo della competitività della Confederazione sul mercato del lavoro. Pertanto, il disegno che vi presentiamo mira anzitutto a risalire la china, aumentando il salario reale almeno degli agenti attribuiti alle classi inferiori della scala degli stipendi. Il disegno prevede segnatamente le modificazioni seguenti:*

### *1. Legge sull'ordinamento dei funzionari federali:*

- a. Incorporazione del 15 per cento dell'indennità di rincaro nella retribuzione legale (stipendio di base, assegni per i figli e indennità di residenza).*
- b. Aumento del 15 per cento dell'assegno di matrimonio e di quello di nascita (ripristino del valore reale).*
- c. Aumento della retribuzione reale, graduato secondo i massimi, segnatamente:  
1200 franchi per le classi di stipendio dalla 25<sup>a</sup> alla 12<sup>a</sup>,  
900 franchi per le classi di stipendio dall'11<sup>a</sup> alla 9<sup>a</sup>,  
600 franchi per le classi di stipendio dall'8<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup>.*
- d. Soppressione della 24<sup>a</sup> classe di stipendio e armonizzazione della scala per le classi dalla 21<sup>a</sup> alla 25<sup>a</sup>.*
- e. Aumento di 279 franchi, in valore reale, dell'indennità di residenza prevista per i funzionari coniugati.*
- f. Modificazione della competenza per convocare la Commissione paritetica incaricata delle questioni del personale.*

### *2. Statuti della cassa d'assicurazione:*

- a. Inserimento, all'articolo 16 capoverso 2, di una disposizione giusta cui, in caso di miglioramento generale dei salari reali, il Consiglio federale può rinunciare ad assumersi la somma corrispondente al maggior aumento della riserva matematica, sempre garantendo però gli interessi che ne derivano.*
- b. Modificazione dell'importo fisso da dedurre secondo l'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della cassa d'assicurazione, quando una parte dell'indennità di rincaro è incorporata nel guadagno assicurato senza che sia corrispondentemente aumentato il massimo della rendita semplice di vecchiaia.*

*Tali provvedimenti dovrebbero entrare in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 1982.*

---

*Gli agenti che non sottostanno alla legge sull'ordinamento dei funzionari dovrebbero poter beneficiare degli stessi miglioramenti come i funzionari.*

*Il maggior onere derivante dalle modificazioni proposte per la retribuzione del personale ammonta a 181,5 milioni di franchi e costituisce un aumento del 3 per cento rispetto alle uscite iscritte nel bilancio del 1981. A tale somma devono essere aggiunti i contributi suppletivi da versare alla Cassa federale d'assicurazione.*

# 1 Parte generale

## 11 Introduzione

Secondo il messaggio del 15 dicembre 1975 (FF 1975 II 2189), le somme stabilite nella legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari (RS 172.221.10) per lo stipendio di base, l'assegno per i figli e l'indennità di residenza, corrispondono a 94,9 punti (1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il resto è compensato fino a concorrenza di 111,5 punti mediante un'indennità di rincarato che attualmente ammonta al 17,5 per cento.

Gli assegni di matrimonio e di nascita previsti nella legge sull'ordinamento dei funzionari ammontano rispettivamente a 1500 e 400 franchi; essi sono pagati al funzionario che contrae matrimonio oppure in occasione della nascita di un figlio. Tali assegni sono stati adeguati l'ultima volta il 1° gennaio 1977 con l'incorporazione dell'indennità di rincarato nel salario normale.

La remunerazione legale del personale federale è stata aumentata in valore reale dell'8 $\frac{1}{3}$  per cento il 1° gennaio 1973 con l'introduzione della 13<sup>a</sup> mensilità. Da allora, non è più stato attuato nessun provvedimento di portata generale atto a migliorare il reddito reale dell'insieme del personale. Tuttavia, diversi miglioramenti di ordine strutturale hanno leggermente aumentato la media dei salari annui. Riguardo ai provvedimenti presi in materia di salari reali prima del 1973, rinviamo alla lista pubblicata nel messaggio del 24 novembre 1971 (FF 1971 II 1915) concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari e la competenza di disciplinare le indennità di rincarato.

Pure l'attuale concezione dell'*indennità di residenza*, in cui è fatta distinzione tra gli agenti celibi e quelli coniugati, risale al 1973; allora era stato istituito un divario uniforme di 400 franchi tra le due categorie. Ma, con l'incorporazione di una parte dell'indennità di rincarato nella remunerazione legale, il 1° gennaio 1977, tale differenza è aumentata e attualmente è di 540 franchi.

## 12 Evoluzione statistica dei salari

La diversità d'evoluzione tra i salari nominali e reali pagati dalla Confederazione e nell'economia privata è calcolata da un canto secondo l'indice dei salari medi del personale federale e dall'altro secondo i risultati, in valore relativo, giusta l'«indagine sui salari e sugli stipendi» dell'UFIAML. La «statistica concernente la remunerazione dei salariati vittime d'infortunio» può servire come complemento d'informazione. Ancorché gli elementi di valutazione e il modo di analizzarli varino in ognuna delle tre statistiche, è pur sempre possibile confrontare con sufficiente precisione l'aliquota di variazione dei salari. All'uopo, la scelta del periodo di riferimento assume importanza primordiale. Infatti, secondo l'anno scelto come punto di partenza, i salari variano più pronunciatamente o presso la Confederazione oppure nell'economia privata. La tavola 1 che segue riproduce

l'evoluzione relativa dei salari reali durante il periodo dal 1973 al 1979. Rinunciamo a indicare l'evoluzione seguita dai salari nominali in quanto ogni volta è stato tenuto conto della medesima curva di rincaro.

## Evoluzione dei salari reali in per cento

Tavola I

Periodo	Confederazione	Indagine sui salari e stipendi	
		Orari	Mensili
1973-79 .....	+ 4,4	+ 5,8	+ 7,3
1974-79 .....	+ 3,7	+ 3,3	+ 5,5
1975-79 .....	+ 1,8	+ 2,7	+ 4,6
1976-79 .....	+ 0,3	+ 2,6	+ 3,3
1977-79 .....	+ 0,4	+ 1,6	+ 2,1
1978-79 .....	- 1,1	- 0,2	- 0,4

La scelta del periodo dal 1973 al 1979 è stata determinata dall'ultimo aumento generale dei salari concesso al personale federale e dal decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 1972 concernente la classificazione delle funzioni (RS 172.221.111.1), entrambi in vigore dall'inizio del 1973. Quindi, si può ritenere che la parità salariale tra la Confederazione e l'economia privata sia stata realizzata in quel momento.

Per il surriferito periodo, le statistiche evidenziano come la retribuzione reale del personale federale denunci un ritardo di circa il 3 per cento rispetto ai guadagni mensili recati nella statistica della remunerazione dei salariati vittime d'infortuni e nell'indagine sui salari e stipendi. Per i periodi successivi al 1973 si riscontrano parzialmente dei valori identici ma anche talune differenze nell'evoluzione dei salari reali.

Nella statistica salariale si ricorre frequentemente al confronto tra l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e quella dei salari nominali effettivamente versati dalla Confederazione. Tale confronto rivela che se il rincaro non è interamente compensato, il potere d'acquisto diminuisce durante un determinato periodo. Giusta l'indice, risulta che la Confederazione, dal 1977 al 1980, non ha compensato al proprio personale più del 3 per cento del rincaro. Conseguentemente, la retribuzione in valore reale denuncia un ritardo analogo *rispetto al livello effettivo dell'indice*. Tuttavia, poiché i salari di talune categorie di lavoratori dell'economia privata hanno conosciuto un'evoluzione identica, è impossibile dedurre che i salari della Confederazione abbiano subito un ritardo suppletivo.

## 13 Condizioni di retribuzione e d'assunzione

Come indicato nel numero 14, la situazione sul piano del personale rivela che le condizioni di retribuzione e d'assunzione presso gli stabilimenti in regia della Confederazione sembrano talvolta non più essere tali da poter sostenere la concorrenza con i grandi centri economici raggruppati una forte proporzione di importanti aziende. Conseguentemente, a fine 1979 e all'inizio del 1980, l'Ufficio federale del personale ha condotto un'indagine comparativa presso 9 grandi ditte che, nonostante l'esiguo numero, sono rappresentative delle diverse branche economiche, strutture delle professioni e regioni. L'indagine ha consentito di ricavare preziosi elementi di valutazione.

Eccone succintamente i risultati:

- I salari iniziali offerti dalla Confederazione risultano essere medi. Quelli versati al personale ausiliario amministrativo di sesso femminile, agli agenti titolari di diploma universitario o di certificato di capacità d'impiegato di commercio risultano superiori alla media. Unicamente i salari iniziali degli agenti semiqualeficati oppure privi di formazione professionale, occupati nell'esercizio o nell'artigianato, risultano talvolta inferiori alla media.
- I *salari medi riscossi dagli agenti della Confederazione in fine di carriera* concordano soltanto parzialmente con quelli versati nell'economia privata. I salari pagati agli agenti semiqualeficati o senza formazione professionale, occupati nell'esercizio o nell'artigianato e agli artigiani particolarmente qualificati, tendono ad essere inferiori rispetto a quelli pagati nell'economia privata. I salari dei quadri medi della Confederazione, nella maggior parte dei casi, non sostengono il confronto. È stato tuttavia impossibile ottenere indicazioni per quanto concerne i quadri superiori e i direttori generali.
- Le altre *condizioni d'assunzione* non hanno potuto essere valutate in franchi. In generale, il campo delle prestazioni sociali, prestazioni in caso di malattia, gratificazione per anzianità di servizio, vacanze e previdenza vecchiaia è meglio disciplinato presso la Confederazione che nell'economia privata. Per contro, le aziende consultate offrono migliori condizioni riguardo alla durata del lavoro, ai vantaggi e privilegi nonché al pensionamento anticipato.

## 14 Situazione sul piano del personale

### 141 Effettivo

A contare dal 1970, l'effettivo del personale dell'Amministrazione generale della Confederazione e delle Aziende di trasporto e di comunicazione ha registrato l'evoluzione seguente:

Anno	Effettivo del personale per amministrazioni <sup>1)</sup>				Popolazione media residente <sup>2)</sup>
	Amministrazione generale della Confederazione	PTT	FFS	Totale	
1	2	3	4	5	6
<b>Cifre assolute</b>					
1960	28 792	36 889	39 562	105 243	5 362 000
1965	31 802	43 408	41 763	116 973	5 943 000
1970	35 371	47 384	40 231	122 986	6 267 000
1971	36 203	48 497	40 003	124 703	6 324 000
1972	37 165	49 772	40 373	127 310	6 385 000
1973	37 398	50 612	40 540	128 550	6 431 000
1974	37 507	50 763	40 662	128 932	6 443 000
1975	37 135	50 585	40 487	128 207	6 405 000
1976	36 958	49 937	39 443	126 338	6 346 000
1977	37 021	49 569	38 184	124 774	6 327 000
1978	37 016	49 742	37 637	124 395	6 337 000
1979	37 394	50 387	37 759	125 540	6 356 000
1980	37 637	51 237	38 013	126 887	6 329 000
<b>Cifre in percento (1960 = 100)</b>					
1960	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1965	110,5	117,7	105,6	111,1	110,8
1970	122,9	128,5	101,7	116,9	116,9
1971	125,7	131,5	101,1	118,5	117,9
1972	129,1	134,9	102,0	121,0	119,1
1973	129,9	137,2	102,5	122,1	119,9
1974	130,3	137,6	102,8	122,5	120,2
1975	129,0	137,1	102,3	121,8	119,5
1976	128,4	135,4	99,7	120,0	118,4
1977	128,6	134,4	96,5	118,6	118,0
1978	128,6	134,8	95,1	118,2	118,2
1979	129,9	136,6	95,4	119,3	118,5
1980	130,7	138,9	96,1	120,6	118,0
<b>Agenti federali per 1000 abitanti</b>					
1960	5,3	6,9	7,4	19,6	
1965	5,4	7,3	7,0	19,7	
1970	5,6	7,6	6,4	19,6	
1971	5,7	7,7	6,3	19,7	
1972	5,8	7,8	6,3	19,9	
1973	5,8	7,9	6,3	20,0	
1974	5,8	7,9	6,3	20,0	
1975	5,8	7,9	6,3	20,0	
1976	5,8	7,9	6,2	19,9	
1977	5,9	7,8	6,0	19,7	
1978	5,8	7,9	5,9	19,6	
1979	5,9	7,9	5,9	19,8	
1980	5,9	8,1	6,0	20,0	

<sup>1)</sup> Senza gli apprendisti assoggettati alla LF sulla formazione professionale  
<sup>2)</sup> «Annuario statistico della Svizzera», 1980 pagina 16; 1980 = cifra provvisoria

L'effettivo del personale dell'*amministrazione generale della Confederazione* è rimasto immutato a contare dal 1975, anno in cui è stato introdotto il blocco del personale. Il debole aumento dell'effettivo reale registrato nel 1979 e 1980 va riferito allo sfruttamento ottimale dei posti autorizzati. L'effettivo attuale del personale dell'*amministrazione generale della Confederazione* rimarrà immutato anche nel prossimo avvenire. Considerato lo stato precario delle finanze della Confederazione, cerchiamo di mantenere per quanto possibile il blocco dell'effettivo del personale e di partecipare in tal modo veramente agli sforzi di risparmio voluti dal Parlamento e dall'opinione pubblica.

Le differenze constatate nell'evoluzione degli effettivi del personale dell'*Azienda delle PTT e delle FFS* rispecchiano le fluttuazioni di traffico prodottesi in dette aziende di trasporto e di comunicazione. Per il periodo dal 1973 al 1979 l'*Azienda delle PTT* ha registrato un aumento di traffico del 12,5 per cento; l'evoluzione del traffico delle *FFS* è stato nel 1979 di circa il 2 per cento inferiore al livello conseguito nel 1973.

Il fabbisogno in personale delle aziende di trasporto e di comunicazione dipende direttamente dall'evoluzione demografica, dalla struttura delle zone d'abitazione e dall'aumento del traffico. Orbene, il ricorso alle prestazioni delle *PTT* e delle *FFS*, considerevolmente aumentato negli anni recenti, si ripercuote direttamente sull'effettivo di personale di tali imprese. Per poter garantire le prestazioni suppletive richieste, tali aziende devono sfruttare completamente tutti i provvedimenti di razionalizzazione e inoltre poter aumentare se necessario il numero dei loro agenti. I servizi d'esercizio dei grandi centri economici già denunciano una penuria di personale. Inoltre, sono in aumento il numero delle partenze talché il personale rimanente è costretto a fornire sforzi supplementari. Le aziende di trasporto e di comunicazione non sono più in grado di affrontare la concorrenza sul mercato del lavoro soprattutto per quanto concerne gli agenti semiqualeficati o senza tirocinio talché si trovano pressoché nell'impossibilità di assumere il personale di cui esse hanno urgente bisogno. Viste le esigenze dell'aumentato traffico, occorre migliorare le condizioni d'assunzione, segnatamente quelle del personale d'esercizio, talché la Confederazione, nella sua qualità di datore di lavoro, possa nuovamente adeguare le proprie condizioni a quelle abitualmente offerte dall'economia. Tale miglioramento consentirebbe parimenti di supplire alla carenza di personale e di ricondurre a proporzioni accettabili la prestazione di lavoro suppletivo, nonché la soppressione e la compensazione pecuniaria delle giornate di riposo e di vacanze.

## **142 Partenze**

La tavola 3 che segue ragguaglia circa le partenze registrate presso l'*amministrazione generale della Confederazione* a contare dal 1974. In questa statistica non sono compresi gli apprendisti che assolvono il tirocinio conformemente alla legge sulla formazione professionale (RS 412.10) come anche i mutamenti di posto in seno all'*amministrazione*.

*Amministrazione generale della Confederazione*

Anno	Numero delle partenze	In per cento dell'effettivo
1974	3135	8,4
1975	2833	7,6
1976	2392	6,5
1977	2470	6,7
1978	2716	7,3
1979	2762	7,4
1980	2893	7,7

*Azienda delle PTT*

Anno	Numero delle partenze	In per cento dell'effettivo
1974	3982	8,4
1975	2771	5,7
1976	1976	4,1
1977	2421	5,1
1978	2501	5,2
1979	2658	5,5
1980	2896	5,9

*Ferrovie federali svizzere*

Anno	Numero delle partenze	In per cento dell'effettivo
1974	2246	5,5
1975	1682	4,1
1976	2216	5,6
1977	1635	4,3
1978	1717	4,6
1979	1822	4,7
1980	2091	5,4

Il numero delle partenze, dopo essere sceso nel 1976 e nel 1977 ha ripreso in tutti i settori. Tuttavia non ha ancora uguagliato i valori massimi accertati agli inizi degli anni settanta. Notevole è il fatto che esso è sensibilmente aumentato nei grandi centri economici. Nei servizi dell'esercizio postale delle regioni di Zurigo, Basilea, Aarau e Berna il numero delle partenze è aumentato di oltre il 50 per cento tra il 1977 e il 1980. Presso le FFS,

l'aliquota delle partenze riguardante le cinque grandi città segnatamente Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo è aumentato di oltre il 42 per cento durante lo stesso periodo. Infine, il corpo delle guardie di confine ha annunciato 30 partenze nel 1977 e 74 nel 1980 con un aumento di circa il 150 per cento. Nei prossimi anni, l'Azienda delle PTT e le FFS dovranno aumentare i propri effettivi. Infatti, l'accrescimento del traffico nonché la sostituzione dei collaboratori che dovranno andare in quiescenza richiedono annualmente 3 500/3 700 nuovi agenti per l'Azienda delle PTT e circa 2 500 agenti per le FFS. La maggior parte del personale è destinata alle regioni delle grandi città e dei grandi centri economici.

Presso le PTT, le FFS e le dogane, un cambiamento di posto corrisponde generalmente a un cambiamento di professione. Il nuovo agente deve infatti essere introdotto, mediante un tirocinio sommario, in un nuovo campo d'attività. Quindi egli costituisce un onere suppletivo per l'esercizio e diverrà produttivo unicamente dopo alcuni mesi o addirittura alcuni anni.

Le mutazioni che intervengono nell'effettivo dei diversi datori di lavoro sono comparabili soltanto se la struttura del personale risulta analoga per l'età, la proporzione tra personale maschile e femminile, lavoratori stranieri, professioni, ecc. Orbene, sussistono differenze considerevoli anche tra il personale dell'Azienda delle PTT e quella delle FFS. In media, gli agenti delle PTT risultano più giovani di quelli delle FFS; inoltre, le PTT occupano un effettivo femminile quattro volte superiore a quello delle FFS. Tale diversità si rispecchia nella frequenza delle entrate e delle partenze come anche nella durata media d'attività del personale.

## 15 Produttività del lavoro

Le fluttuazioni della produttività del lavoro sono determinabili soltanto se sono noti con sufficiente precisione il volume del traffico e il numero degli agenti impiegati, come è il caso nei servizi d'esercizio dell'Azienda delle PTT e delle FFS come anche nel corpo delle guardie di confine. Dal 1973 al 1979, la produttività del personale (unità di prestazione: unità di manodopera) è evoluta come segue:

*Tavola 4*

Anno	Azienda delle PTT	FFS	Corpo delle guardie di confine
1973	100	100	100
1974	102	98	113
1975	102	85	115
1976	103	92	120
1977	108	97	128
1978	110	101	140
1979	113	110	144

L'aumento riscontrato della produttività è dato dai provvedimenti di razionalizzazione nonché dall'aumento del traffico. Il personale, ancorché in effettivo immutato o addirittura ridotto, ha dovuto fornire un considerevole numero di prestazioni suppletive. Per l'amministrazione generale della Confederazione, a prescindere dal corpo delle guardie di confine, non sono disponibili elementi di valutazione assolutamente misurabili. Tuttavia una cosa è certa: il fatto di dover assumere maggiori compiti coi medesimi effettivi costringe il personale a una maggiore produzione. Ad esempio, presso l'Ufficio federale degli aerodromi militari, il maggiore lavoro causato dalla riparazione e dalla manutenzione degli aerei moderni ha fatto aumentare la produttività di circa il 25 per cento durante il periodo dal 1974 al 1980.

## **16      Evoluzione degli altri dati economici**

Durante il periodo dal 1973 al 1979, il prodotto nazionale lordo, determinante come criterio per la valutazione della crescita economica, ha registrato un'evoluzione irregolare. Infatti, dal 1973 ha progredito di circa il 2 al 3 per cento all'anno, in termini reali, per cedere sensibilmente in seguito, ovverossia nel 1975 e nel 1976. L'ulteriore rialzo registrato produce quindi parzialmente un effetto compensativo. Verso la fine degli anni settanta, la crescita del prodotto nazionale lordo reale è continuata ed è stata valutata a circa il 3 per cento per il 1980 dal gruppo di lavoro della Confederazione incaricato di allestire previsioni economiche. Permane tuttavia difficile pronunciarsi in merito alle future modificazioni della crescita economica. L'esame della curva della produttività del lavoro, concernente l'economia in generale, evidenzia la tendenza a un'evoluzione analoga a quella del prodotto nazionale lordo. Nel 1973 e 1974, la produttività calcolata secondo il prodotto nazionale lordo reale pro capite esercitante attività lucrativa è aumentata, in media annua, pressappoco nelle stesse proporzioni come i salari reali indicati nell'indagine sui salari e gli stipendi.

Per contro, dal 1976 al 1979, nella fase distensiva dopo la recessione, l'aumento della produttività del lavoro determinata sul fondamento del prodotto interno lordo reale e pro capite esercitante attività lucrativa, è stata, in media annua, leggermente superiore all'evoluzione dei salari reali riscontrati per il medesimo periodo. Indipendentemente dall'aleatorietà dei calcoli e confronti di produttività che evidenziano come, dopo un periodo in cui le capacità di produzione non sono state integralmente sfruttate, i risultati migliorano automaticamente non appena aumenta l'utilizzazione di questo potenziale, si registra ugualmente un'evoluzione chiaramente positiva della produttività. L'economia ne ha tenuto conto migliorando i salari reali (cfr. tavola 1).

## 17 Le rivendicazioni delle associazioni del personale e i provvedimenti che esse richiedono

Nelle richieste presentate, l'Unione federativa del personale delle amministrazioni e delle imprese pubbliche (Unione federativa), la Federazione dei sindacati cristiani del personale federale, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese svizzere di trasporto (VGCV), l'Associazione svizzera del personale militare e l'Associazione dei funzionari superiori della Confederazione perorano per un miglioramento, in valore reale, della retribuzione del personale federale. Ecco particolareggiatamente le rivendicazioni delle singole associazioni:

### *Unione federativa*

(richiesta rivolta al Consiglio federale il 24 settembre 1979 e il 14 luglio 1980)

L'insieme delle rivendicazioni formulate concerne un'aliquota del 5 per cento e si ripartisce come segue:

- aumento lineare degli stipendi di base del 2 per cento;
- calcolo della somma minima dell'aumento in funzione dell'importo massimo della 21<sup>a</sup> classe di stipendio;
- aumento di 1200 franchi della somma massima degli stipendi per tutte le classi ovvero sia di circa il 3 per cento;
- soppressione di una classe di stipendio tra la 25<sup>a</sup> e la 31<sup>a</sup> classe e adeguamento della durata di passaggio dal minimo al massimo delle classi;
- inglobamento del 15 per cento delle indennità di rincarato negli stipendi e nelle indennità e assegni indicizzati;
- aumento, del 15 per cento, degli assegni di matrimonio, di nascita e delle indennità di soggiorno all'estero, come anche del contributo alle spese funerarie (inglobamento del rincarato);
- adeguamento delle indennità aventi carattere salariale (servizio domenicale, ore supplementari, sostituzioni, ecc.) analogo a quello della retribuzione;
- adeguamento del guadagno assicurato, in funzione dell'aumento dei salari reali e dell'inglobamento dell'indennità di rincarato.

### *Federazione dei sindacati cristiani del personale della Confederazione, delle amministrazioni pubbliche e delle Aziende svizzere di trasporto (VGCV)*

(richieste rivolte al Consiglio federale il 24 settembre 1979 e 6 settembre 1980)

- Aumento della retribuzione reale del 5 per cento complessivamente, di cui  $\frac{2}{3}$  a titolo d'aumento lineare degli stipendi di base e  $\frac{1}{3}$  per le indennità sociali, ossia:
  - a. aumento dell'indennità di residenza per gli agenti coniugati; l'indennità attuale che va da 540 a 2540 franchi dovrebbe essere portata da 1200 a 3200 franchi;
  - b. aumento degli assegni per i figli dell' $8\frac{1}{3}$  per cento (versamento di un tredicesimo assegno);

- calcolo dell'ammontare minimo dell'aumento dei salari reali secondo il massimo della 19<sup>a</sup> classe di stipendio (sinora 21<sup>a</sup> classe di stipendio);
- incorporazione delle indennità di rincaro accumulate negli stipendi e nelle indennità e negli assegni indicizzati;
- aumento del guadagno assicurato, proporzionale agli aumenti globali in termini reali;
- adozione di miglioramenti d'ordine strutturale e armonizzazione della scala degli stipendi.

#### *Associazione svizzera del personale militare*

(richiesta rivolta al Consiglio federale l'8 settembre 1980)

- Aumento lineare della retribuzione del 5 per cento;
- calcolo del massimo dell'aumento degli stipendi reali secondo la 19<sup>a</sup> classe di stipendio;
- incorporazione delle indennità di rincaro negli stipendi e nelle indennità e negli assegni indicizzati;
- adeguamento del guadagno assicurato.

#### *Associazione dei funzionari superiori della Confederazione*

(richiesta rivolta al Consiglio federale il 31 ottobre 1979)

L'Associazione dei funzionari superiori della Confederazione sostiene le rivendicazioni dell'Unione federativa e della VGCV e attribuisce importanza a un aumento generale e lineare degli stipendi. Essa si oppone a un pronunciato livellamento dei salari e non vorrebbe che siano eccessivamente accentuate le componenti sociali.

Dalle richieste è emerso chiaramente che le associazioni del personale auspicavano il più rapidamente possibile un miglioramento reale dei salari dell'ordine del 5 per cento per l'insieme del personale federale. Secondo i dati forniti dalle statistiche e la situazione vigente nelle amministrazioni e nelle aziende di trasporto e di comunicazione, già innanzi esposte, non possiamo non accogliere la rivendicazione di principio intesa a migliorare, in valori reali, la retribuzione legale. Nella valutazione delle richieste abbiamo tuttavia dovuto tener conto degli aspetti della politica praticata in materia di personale e di salari, della precaria situazione delle finanze federali e delle ripercussioni possibili sulle altre amministrazioni pubbliche e sull'economia. Infatti ci atteniamo al principio secondo cui occorre disciplinare le condizioni d'impiego e, segnatamente, i salari del personale federale, secondo le norme applicate dalla maggioranza dei datori di lavoro nazionali, sempre che le esigenze professionali siano confrontabili. I miglioramenti che intendiamo arrecare alle condizioni d'impiego del personale federale si prefiggono di serbare gli agenti in funzione e di ripristinare la capacità competitiva della Confederazione sul mercato del lavoro. Gli agenti della Confederazione non assoggettati all'ordinamento dei funzionari, segnatamente gli impiegati, dovrebbero beneficiare dei medesimi miglioramenti come i funzionari. Ne abbiamo tenuta considerazione nelle ripercussioni finanziarie (cfr. n. 31).

In considerazione delle discussioni circa la proroga del regime delle indennità di rincaro per gli anni 1981-1984 (messaggio del 12 settembre 1979, FF 1979 II 881) sorte in seno ai consigli legislativi e in considerazione delle principali rivendicazioni delle associazioni del personale vorremmo rinunciare di far beneficiare tutte le classi di stipendio di un miglioramento in termini reali. Nell'essenziale, proponiamo un aumento reale del massimo degli stipendi, graduato secondo una somma fissa per classe di stipendio, la soppressione della 24<sup>a</sup> classe nonché una leggera armonizzazione degli stipendi versati al personale delle classi inferiori e l'aumento dell'indennità di residenza concessa ai funzionari coniugati come anche degli assegni di matrimonio e di nascita.

Risulterà migliorato in valore reale lo stipendio di circa 113 000 (96%) dei 117 620 agenti attribuiti alle classi di stipendio. Per 86 000 di questi agenti (73%) l'aumento sarà di 1200 franchi; 14 000 agenti (12%) beneficeranno di un aumento di 900 franchi e 13 000 agenti (11%) di 600 franchi. Lo stipendio di circa 4 700 funzionari delle classi 3a e più alte non sarà aumentato.

L'aumento reale proposto per gli agenti delle classi inferiori costituisce un aumento salariale superiore al 5 per cento; quello per i funzionari appartenenti alla classe 4a corrisponde allo 0,9 per cento. L'aumento delle indennità di residenza andrà a beneficio degli agenti di tutte le classi di stipendio riscuotenti l'indennità per funzionari coniugati; complessivamente, circa i tre quarti dei funzionari federali dovrebbe beneficiarne. D'altronde, abbiamo tutta la comprensione per le rivendicazioni presentate dai nostri quadri i quali, viste le circostanze, non entrano stavolta in linea di conto. I dipartimenti, come anche le direzioni generali delle PTT e delle FFS approvano questa soluzione differenziata e sperano che essa contribuisca a far diminuire il numero delle partenze e migliorare sensibilmente il reclutamento. Tutti i provvedimenti mirano ad aumentare la retribuzione del personale delle classi inferiori e medie. La tavola n. 5 illustra circa gli effetti.

Siamo coscienti che siffatta soluzione, a prescindere dai vantaggi che comporta, rischia di provocare un livellamento degli stipendi. Tuttavia gli effetti saranno sopportabili. Onde non sia pregiudicato il principio della remunerazione secondo le prestazioni, il sistema adottato con il presente miglioramento salariale non dovrà servire da modello per eventuali futuri provvedimenti.

### *18 Pareri delle associazioni del personale*

L'Unione federativa, le cui rivendicazioni vanno oltre a quanto da noi proposto, non considera la nostra soluzione una soluzione di compromesso. Essa riconosce infatti che tali provvedimenti realizzano quasi interamente i postulati minimi da essa presentati riguardanti un aumento reale dei salari pari in media al 3 per cento poiché nel momento in cui tali provvedimenti entreranno in vigore, il salario del personale federale segnerà già un ritardo di circa il 5 per cento. Essa critica poi l'ampia graduatoria delle somme

## Rimunerazione per il 1981 e nuovi stipendi dal 1982

*Retribuzione annua per il 1981:* stipendi legali; indice = 94,9 punti.

*Retribuzione annua con 15 per cento di indennità di rincaro:* stipendi pari a un indice di 109,1 punti.

*Nuova retribuzione annua per il 1982:* nuovi stipendi legali dopo l'aumento reale dei massimi e la soppressione della 24<sup>a</sup> classe.

Tavola 5

Classe	Retribuzione annua per il 1981		Retribuzione annua dopo l'incorporazione del 15% dell'indennità di rincaro		Nuova retribuzione annua per il 1982		Aumento reale, in per cento, dopo i massimi
	Minimo Fr.	Massimo Fr.	Minimo Fr.	Massimo Fr.	Minimo Fr.	Massimo Fr.	
Fuori classe <sup>1)</sup>	—	sino a 156 830	—	sino a 180 360	—	sino a 180 360	0
1, grado a	71 600	83 740	82 340	96 310	82 340	96 310	0
1	64 030	76 160	73 640	87 590	73 640	87 590	0
2	57 400	69 540	66 010	79 890	66 010	79 980	0
3	50 800	62 940	58 420	72 390	58 420	72 390	0
4	44 620	56 750	51 320	65 270	51 320	65 870	0,92
5	40 280	52 420	46 330	60 290	46 330	60 890	1,00
6	38 080	50 220	43 800	57 760	43 800	58 360	1,04
7	35 880	48 020	41 270	55 230	41 270	55 830	1,09
8	33 680	45 820	38 740	52 700	38 740	53 300	1,14
9	31 560	43 700	36 300	50 260	36 300	51 160	1,79
10	29 840	41 980	34 320	48 280	34 320	49 180	1,86
11	28 220	40 270	32 460	46 320	32 460	47 220	1,94
12	26 600	38 580	30 590	44 370	30 590	45 570	2,70
13	25 620	37 190	29 550	42 770	29 550	43 970	2,81
14	25 000	35 800	28 930	41 170	28 930	42 370	2,91
15	24 570	34 420	28 500	39 590	28 500	40 790	3,03
16	24 300	33 030	28 230	37 990	28 230	39 190	3,16
17	24 030	31 640	27 960	36 390	27 960	37 590	3,30
18	23 770	30 270	27 700	34 820	27 700	36 020	3,45
19	23 520	28 900	27 450	33 240	27 450	34 440	3,61
20	23 270	27 520	27 200	31 650	27 200	32 850	3,79
21	23 030	26 160	26 960	30 090	26 960	31 880	5,95
22	22 790	25 400	27 720	29 330	26 720	31 030	5,80
23	22 550	24 800	26 480	28 730	26 480	30 180	5,05
24	22 310	24 340	(26 240)	(28 270)	26 000	29 330	5,20
25	22 070	23 950	26 000	27 880			

<sup>1)</sup> Il Consiglio federale stabilisce nei singoli casi gli stipendi fino a questo limite per le funzionarie fuori classe.

fisse e il fatto che gli agenti delle classi da 3 a 1 grado a non beneficiano di aumento alcuno.

La *VGCV* considera pressoché realizzate le proprie rivendicazioni concernenti il personale delle classi inferiori. Essa è segnatamente soddisfatta dell'aumento delle indennità di residenza per i funzionari coniugati, aumento che costituisce un provvedimento sociale nei confronti delle famiglie. Essa non condivide la riduzione uniforme della somma a partire dall'11<sup>a</sup> classe di stipendio. Viste le costrizioni imposte dalla situazione politica e finanziaria, la *VGCV* accetta, pur con certe riserve, l'offerta del Consiglio federale, quale ultimo compromesso.

*L'Associazione svizzera del personale militare* accoglie la proposta e la considera una soluzione di compromesso.

*L'Associazione dei funzionari superiori della Confederazione* ritiene la proposta inaccettabile ravvedendovi una discriminazione dei quadri. Nella richiesta rivoltaci il 5 febbraio 1981 essa fa osservare che la delegazione del Consiglio federale che ha partecipato ai negoziati aveva garantito il rispetto del principio della remunerazione corrispondente alla prestazione e che il disciplinamento proposto debba essere considerato come un'eccezione straordinaria nel suo genere.

## **2 Parte speciale**

### **21 Modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali**

#### **211 Stipendi (art. 36)**

Gli attuali stipendi legali corrispondono al 94,9 punti (1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Nel gennaio 1980, l'indice era di 112 punti. Proponiamo l'incorporazione, negli stipendi di base, del rincaro accumulato fino a concorrenza di 109,1 punti (15%) e l'aumento degli stipendi inferiori al massimo della 21<sup>a</sup> classe della somma di 3924 franchi almeno, calcolato secondo detto massimo. A titolo di provvedimento espresso in termini reali, proponiamo un aumento dei massimi degli stipendi come segue:

classi da 25 a 12 di 1200 franchi;  
classi da 11 a 9 di 900 franchi;  
classi da 8 a 4 di 600 franchi.

Dopo l'incorporazione delle indennità di rincaro, gli ammontari minimi degli stipendi rimarranno immutati. Lo scostamento tra il minimo e il massimo delle classi sarà quindi aumentato della somma surriferita.

Inoltre, proponiamo di sopprimere la 24<sup>a</sup> classe di stipendio e di armonizzare la scala degli stipendi concernenti le classi più basse. Secondo la classificazione delle funzioni e le prescrizioni riguardanti le promozioni, la 24<sup>a</sup> classe è una posizione intermedia in cui gli agenti rimangono al massimo per tre anni. Gli agenti che attualmente appartengono a questa classe di

stipendio saranno collocati nella 23<sup>a</sup> classe a contare dal 1<sup>o</sup> gennaio 1982. Essi approfitteranno quindi dell'aumento reale dello stipendio di 1200 franchi come anche dell'aumento inerente all'armonizzazione dello stipendio della 23<sup>a</sup> classe.

Nella primavera 1980, l'effettivo, nelle classi inferiori, risultava il seguente:

*Tavola 6*

Classe	Amministrazione generale	PTT	FFS	Totale
20 .....	1858	4048	3119	9025
21 .....	1082	3211	2103	6396
22 .....	744	2931	1399	5074
23 .....	441	1436	976	2853
24 .....	187	97	166	450
25 .....	217	372	413	1002

Dopo la revisione della classificazione delle funzioni nel 1973, la 24<sup>a</sup> classe non ha più importanza. Aggiungiamo che lo scostamento tra le classi di stipendio inferiori si è livellato durante gli anni al punto che la soppressione di una classe verrebbe a costituire un'armonizzazione giudiziosa che comporta oneri supplementari di circa 6,4 milioni di franchi annui per l'insieme dell'amministrazione generale della Confederazione.

La struttura attuale delle carriere sarebbe modificata unicamente in quanto viene soppresso il passaggio attraverso la 24<sup>a</sup> classe.

Il guadagno risultante dall'armonizzazione degli ammontari massimi delle classi da 21 a 25 si traduce come segue:

Classe	Guadagno dovuto all'armonizzazione del massimo
21 .....	590 franchi
22 .....	500 franchi
23 .....	250 franchi
24 nuova che sostituisce la 25 <sup>a</sup> .....	250 franchi

La nuova scala dei salari è recata alla tavola n. 5 che menziona nel contempo per ciascuna classe di stipendio i miglioramenti in valore reale espressi in per cento. Quando andrà in applicazione la modificazione dell'articolo 36 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, si prevede che tutti gli agenti in attività, salvo i giovani, verranno a beneficiare pienamente dell'aumento in termini reali.

## 212 Indennità di residenza (art. 37)

Le indennità legali attualmente versate corrispondono pure a 94,9 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Proponiamo di aumentarli parimente del 15 per cento, in ragione del rincaro, onde siano adeguati ad un indice di 109,1 punti come gli stipendi. A titolo di misura completa di carattere reale, proponiamo di aumentare di 279 franchi l'indennità di residenza assegnata agli agenti coniugati di tutte le classi di stipendio. Tali modificazioni impongono la rettifica e il miglioramento dell'indennità di residenza come segue:

Stato civile dell'agente	Diritto attuale	Diritto dopo l'incorporazione dell'indennità di rincaro	Diritto dopo l'aumento in valore reale
	Fr.	Fr.	Fr.
Celibe .....	0 a 2000	0 a 2300	0 a 2300
Coniugato .....	540 a 2540	621 a 2921	900 a 3200

## 213 Assegni sociali (art. 43)

### 213.1 Assegno di matrimonio e assegno di nascita

L'assegno di matrimonio è stato introdotto nel 1941 e quello di nascita nel 1950. A contare dal 1977, l'assegno di matrimonio ammonta a 1500 franchi e quello di nascita a 400. Tali assegni non danno diritto alla compensazione del rincaro. Negli ultimi anni (1959, 1969, 1973 e 1977), ogni volta che l'indennità di rincaro è stata incorporata nei salari di base, sono stati leggermente adeguati anche questi assegni. Proponiamo quindi di aumentare anche stavolta gli assegni del 15 per cento portandoli rispettivamente a 1725 e 460 franchi.

### 213.2 Assegni per i figli

A contare dal 1977, l'assegno per i figli ammonta a 960 franchi per quelli di età inferiore ai 12 anni e 1120 franchi per quelli di più di 12 anni. Tali assegni danno diritto alla stessa compensazione del rincaro come gli stipendi. Vi proponiamo quindi di inglobare il 15 per cento dell'indennità di rincaro negli assegni per i figli, assegni che sono arrotondati alla decina superiore e corrisponderanno quindi a 1110 franchi per i figli di età inferiore ai 12 anni e 1290 per quelli di più di 12 anni.

## 214 **Commissione paritetica** (art. 66)

D'intesa con le associazioni del personale federale, proponiamo di modificare nell'articolo 66 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, la competenza di convocare la commissione paritetica incaricata delle questioni di personale, talché in determinate circostanze anche quest'ultimo ha il diritto di convocare la commissione. Sinora, tale competenza apparteneva unicamente al Dipartimento federale delle finanze. La concessione fatta alle associazioni del personale deve essere interpretata come un'estensione del diritto di partecipazione conferito al personale federale. L'allestimento delle prescrizioni disciplinanti il funzionamento della commissione, i rapporti con il Dipartimento federale delle finanze e il modo di convocazione continuerà ad essere oggetto di negoziati diretti con le associazioni del personale.

## 22 **Modificazione degli statuti delle casse d'assicurazione**

Il nuovo disciplinamento produrrà effetti anche sui guadagni assicurati definiti all'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 29 settembre 1950 (RS 172.222.I). A contare dal 1° gennaio 1980, il guadagno assicurato ingloba il 7 per cento dell'indennità di rincaro meno la trattenuta di coordinamento, ossia una somma fissa di 13 200 franchi corrispondente alla somma massima della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS (RS 831.10). Ove non si modifichi la trattenuta di coordinamento, il guadagno annuo assicurato verrebbe aumentato di 987 franchi in valore reale dopo l'incorporazione del 15 per cento dell'indennità di rincaro negli stipendi di base. Tuttavia, la modalità del passaggio dal vecchio al nuovo diritto, il 1° gennaio 1982, sarà deciso soltanto nel momento in cui saranno note le rendite AVS pagate in quel momento poiché tale somma si ripercuote sul guadagno assicurato per il tramite della trattenuta di coordinamento. Attualmente è noto unicamente che le rendite AVS saranno adeguate per il 1° gennaio 1982. L'aliquota d'aumento sarà decretata durante l'estate del 1981. Pertanto prevediamo di stabilire la trattenuta di coordinamento in modo che la nostra proposta di incorporazione dell'indennità di rincaro non abbia a provocare aumenti in valore reale del guadagno assicurato. Qualora si dovesse modificare in tal senso l'articolo 14 capoverso 1 degli statuti delle casse, già presentiamo all'approvazione delle Camere, a titolo cautelativo e per ragioni di termini, il pertinente disegno di decreto federale.

I motivi giustificanti la modificazione suppletiva degli statuti delle casse d'assicurazione della Confederazione sono esposti al n. 312 «Assicurazione del personale» del presente messaggio.

### 3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

#### 31 Ripercussioni finanziarie

#### 311 Oneri suppletivi derivanti dalla retribuzione del personale

L'aumento della retribuzione legale (stipendi, indennità di residenza e assegni per i figli) in ragione del 15 per cento per considerazione del rincaro, talché ne risulterebbe compensato un indice pari a 109,1 punti, non comporta oneri supplementari in quanto diminuiranno della stessa proporzione le indennità di rincaro sinora pagate. L'aumento, in valori reali, degli stipendi, delle indennità di residenza, dell'assegno di matrimonio e di quello di nascita causerà annualmente le spese suppletive seguenti:

#### Spese suppletive

*Tavola 7*

(in milioni di franchi)

Base: bilancio del 1981

Misura	Amministrazione generale della Confederazione	Azienda delle PTT	FFS	Totale
- Aumento graduato dei massimi degli stipendi . . .	35,4	52,8	40,3	128,5
- Aumento di 279 franchi in valore reale dell'indennità di residenza per gli agenti coniugati . . . . .	8,3	10,4	8,0	26,7
- Soppressione della 24 <sup>a</sup> classe e armonizzazione della scala degli stipendi . .	1,3	3,9	1,2	6,4
- Aumento dell'assegno di matrimonio e dell'assegno di nascita come anche delle altre indennità dipendenti dallo stipendio . . . . .	1,9	1,6	2,0	5,5
- Aumento della retribuizio- ne degli ausiliari . . . . .	3,0	1,5	1,2	5,7
- Aumento dei contributi pe- riodici del datore di lavoro per AVS/AI/IPG/AC . . . .	2,4	3,6	2,7	8,7
	52,3	73,8	55,4	181,5

L'aumento della retribuzione per l'insieme del personale federale, derivante dal progetto di revisione della legge, verrà a costare 181,5 milioni di franchi, compresi i contributi da versare dal datore di lavoro all'AVS, AI, IPG e AC. Tale somma costituisce un aumento del 3 per cento delle spese rispetto alle somme recate nel bilancio del 1981. Esso graverà il conto finanziario della Confederazione come anche i conti d'esercizio dell'Azienda delle PTT e delle FFS. A tali costi s'aggiungono l'aumento dei contributi del datore di lavoro alle Casse d'assicurazione del personale, di cui sarà detto più innanzi. I nuovi oneri a carico del personale dell'amministrazione generale della Confederazione graveranno sul conto dello Stato per il tramite del conteggio delle variazioni del patrimonio (le somme sono accreditate alla Cassa federale mediante un'operazione contabile interna). I contributi suppletivi e l'aumento della retribuzione del personale graveranno corrispondentemente sul risultato del conto delle FFS; quindi, aumenterà il loro disavanzo a carico della Confederazione. Il beneficio aziendale previsto nel conto delle PTT sarà pure ridotto alla stessa stregua. Poiché l'Azienda delle PTT è affiliata alla Cassa federale d'assicurazione, i contributi che essa versa per l'assicurazione del proprio personale miglioreranno il risultato del conto di tale istituzione e quindi il conto di stato della Confederazione. Il conto della Cassa d'assicurazione invece di chiudersi con un'eccedenza d'uscita valutata a circa 30 milioni di franchi denuncerà una maggiore entrata proveniente anzitutto dalle somme d'acquisto uniche, pagate dagli assicurati nel 1982.

### **312      Assicurazione del personale**

Il nuovo disciplinamento del guadagno assicurato aumenta pure gli oneri delle casse d'assicurazione. In caso d'incorporazione delle indennità di rincarico, è prevista l'applicazione dell'articolo 15 capoverso 2 ultima frase e dell'articolo 16 capoverso 1 ultima frase degli statuti della Cassa (RS 172.222.1). Quindi, la Confederazione e gli assicurati non devono versare il contributo unico. Per contro, gli interessi garantiti dall'amministrazione generale della Confederazione e dall'Azienda delle PTT aumentano di 7,4 milioni di franchi per ciascuno dei due enti e gli interessi sullo scoperto, pagabili dalle FFS alla Cassa pensioni e di soccorso di 7,9 milioni di franchi. A tali somme s'aggiunge l'aumento dei contributi periodici del datore di lavoro talché l'amministrazione generale della Confederazione dovrà pagare 7 milioni di franchi, l'Azienda delle PTT 8,2 milioni e le FFS 7,4 milioni. Il personale pagherà quote più elevate. Le somme da versare per la quota unica dovuta sull'aumento reale del guadagno assicurato è come segue:

	Amministrazione generale della Confederazione	PTT	FFS
	In mio. di fr.		
Assicurati .....	18	28	21
Datori di lavoro .....	70	108	116

Vista la situazione delle finanze federali e delle FFS, il contributo unico da parte del datore di lavoro alle casse d'assicurazione non sarà pagato bensì compensato mediante un aumento proporzionale dell'impegno degli interessi capitalizzati, come avviene in caso dell'inglobamento dell'indennità di rincarato nel guadagno assicurato. Conseguentemente, la somma degli interessi garantiti dall'amministrazione generale della Confederazione aumenta di 2,8 milioni di franchi all'anno, quella delle PTT di 4,3 milioni di franchi e quella delle FFS di 4,6 milioni di franchi. Pertanto vi sottoponiamo per approvazione la modificazione che deve essere arrecata all'articolo 16 capoverso 2 ultima frase degli statuti della Cassa federale d'assicurazione. Riguardo alla Cassa pensioni e di soccorso delle FFS vi chiediamo l'autorizzazione di integrarvi il complemento corrispondente a detta modificazione.

Fondandoci sull'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 25 giugno 1976 (RS 172.221.153) concernente le indennità di rincarato al personale federale, prevediamo inoltre d'incorporare nelle rendite correnti, a contare dal 1° gennaio 1982, l'8 per cento delle indennità di rincarato oltre al 7 per cento già inglobato affinché in avvenire si possa applicare la medesima aliquota di indennità di rincarato per gli agenti in attività e per quelli a quiescenza. Non ne risultano costi supplementari in quanto l'aumento della rendita è compensato dalla riduzione proporzionale dell'indennità di rincarato.

## **32 Ripercussioni sull'effettivo del personale**

Le modificazioni proposte non si ripercuotono sull'effettivo del personale.

## **4 Linee direttive della politica governativa**

Il progetto che vi presentiamo non è previsto nel rapporto sulle linee direttive della politica governativa per la legislatura in corso. Tuttavia, al numero 462 del piano finanziario abbiamo fatto notare che la retribuzione del personale non comprende un supplemento per un aumento reale dei salari o altri miglioramenti reali degli stipendi.

Inoltre, nelle linee direttive ci siamo riservati la facoltà di riesaminare le finalità qualora si fosse modificata la situazione politica. L'aumento del numero degli agenti che lasciano il servizio della Confederazione e le difficoltà di reclutamento (cfr. n. 141 e 142) ci inducono ora a derogare alle finalità stabilite nelle linee direttive della politica governativa.

## **5           Costituzionalità**

La modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali si fonda sull'articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale. Il decreto federale riguardante gli statuti della casse d'assicurazione del personale federale si fonda sull'articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali (RS 172.221.10).

## **6           Classificazione di un postulato**

Il postulato n. 11971 inoltrato dal consigliere nazionale Müller-Berna riguardante l'aumento reale degli stipendi, l'armonizzazione della scala degli stipendi e l'aumento dell'indennità di residenza può essere classificato in quanto realizzato, entro i limiti delle possibilità attuali, con il presente disegno di legge.

# Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali

Disegno

## Modificazione del

---

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 1981 <sup>1)</sup>,  
decreta:

### I

La legge federale del 30 giugno 1927 <sup>2)</sup> sull'ordinamento dei funzionari federali è modificata come segue:

#### Art. 36

<sup>1</sup> Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente:

Classe di stipendio	Stipendio annuo	
	minimo Fr.	massimo Fr.
1. grado a .....	82 340	96 310
1. ....	73 640	87 590
2. ....	66 010	79 980
3. ....	58 420	72 390
4. ....	51 320	65 870
5. ....	46 330	60 890
6. ....	43 800	58 360
7. ....	41 270	55 830
8. ....	38 740	53 300
9. ....	36 300	51 160
10. ....	34 320	49 180
11. ....	32 460	47 220
12. ....	30 590	45 570
13. ....	29 550	43 970
14. ....	28 930	42 370
15. ....	28 500	40 790
16. ....	28 230	39 190
17. ....	27 960	37 590

<sup>1)</sup> FF 1981 I 797

<sup>2)</sup> RS 172.221.10

Classe di stipendio	Stipendio annuo	
	minimo Fr.	massimo Fr.
18. ....	27 700	36 020
19. ....	27 450	34 440
20. ....	27 200	32 850
21. ....	26 960	31 880
22. ....	26 720	31 030
23. ....	26 480	30 180
24. ....	26 000	29 330

Per eccezione, l'autorità eleggente può, con il consenso del Consiglio federale, accordare degli stipendi che superano i massimi fino al 20 per cento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa uno stipendio annuo di 180 360 franchi al massimo per i direttori generali dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali delle Ferrovie federali svizzere, come anche per i capi divisione direttamente subordinati ai Dipartimenti ed altri funzionari equivalenti.

*Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> Allo stipendio è aggiunta una indennità di residenza, graduata secondo il costo della vita e le imposte, come anche secondo l'importanza e la situazione del luogo di servizio e lo stato civile del funzionario. Essa ascende annualmente fino a 2300 franchi per i funzionari celibi e da 900 a 3200 franchi per i funzionari coniugati.

*Art. 43*

<sup>1</sup> Contraendo il primo matrimonio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 1725 franchi. L'assegno è versato anche al funzionario vedovo o divorziato che si risposa, se non l'ha già ricevuto per un matrimonio precedente. L'assegno dev'essere rimborsato in tutto o in parte allorché il funzionario recede, di sua volontà, dal rapporto d'impiego prima del compimento del quinto anno di servizio.

<sup>2</sup> Alla nascita di un figlio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 460 franchi.

<sup>3</sup> Il funzionario ha diritto ad un assegno per ogni figlio minore di 18 anni; se il figlio è ancora agli studi o a tirocinio, il diritto all'assegno dura fino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno di età. L'assegno ammonta annualmente a 1110 franchi per i figli minori di 12 anni e a 1290 franchi per quelli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. Il Consiglio federale disciplina, entro questi limiti, il diritto all'assegno per i figli maggiori di 18 anni che sono incapaci di guadagnarsi la vita

o hanno un reddito modesto, come anche per i figli che non sono interamente a carico del funzionario. Esso può predisporre adeguate misure assicuranti che l'assegno serva effettivamente al mantenimento del figlio.

*Art. 66 cpv. 1 frase introd.*

<sup>1</sup> La Commissione paritetica può dare il suo parere per il Dipartimento federale delle finanze:

...

## II

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione; esso emana le disposizioni transitorie.

<sup>2</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>3</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1982.

**Decreto federale  
concernente gli statuti della Cassa d'assicurazione  
del personale dell'Amministrazione generale  
della Confederazione**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 30 giugno 1927<sup>1)</sup> sull'ordinamento dei funzionari federali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 1981<sup>2)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Il complemento n. 11 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione, adottato dal Consiglio federale, è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare un complemento corrispondente per gli statuti della Cassa pensioni di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ragguagliare provvisoriamente l'importo di cui all'articolo 14 capoverso 1 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione sino a una somma superiore a quella della rendita semplice di vecchiaia di cui all'articolo 34 LAVS<sup>3)</sup> affinché sia evitato un aumento in valore reale del guadagno assicurato.

<sup>2</sup> Siffatta modificazione provvisoria è approvata già sin d'ora.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare la modificazione provvisoria analoga degli statuti della Cassa pensione e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

<sup>2</sup> Esso entra in vigore il 1° gennaio 1982.

<sup>1)</sup> RS 172.221.10

<sup>2)</sup> FF 1981 I 797

<sup>3)</sup> RS 831.10

# Statuti della Cassa federale d'assicurazione

Allegato

## Complemento n. 11 del 9 marzo 1981

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Gli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 29 settembre 1950<sup>1)</sup> sono completati come segue:

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Confederazione prende inoltre a suo carico, per ogni aumento del guadagno assicurato, l'importo corrispondente al rimanente accrescimento della riserva matematica. Il Consiglio federale può prescindere da tale provvedimento quando modifica il guadagno assicurabile giusta l'articolo 14 capoverso 1 lettere b e c, oppure introduce un aumento generale in valore reale degli stipendi di cui all'articolo 36 della legge sull'ordinamento dei funzionari federali<sup>2)</sup>.

II

Il presente complemento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

9 marzo 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Furgler  
Il cancelliere della Confederazione, Huber

<sup>1)</sup> RS 172.222.1

<sup>2)</sup> RS 172.221.10

## **Messaggio concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti della Cassa federale d'assicurazione del 9 marzo 1981**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	81.010
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.04.1981
Date	
Data	
Seite	797-824
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 456

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.